

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 149

presentata dai Consiglieri regionali
CORRIAS - DERIU - FUNDONI - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SAU - SOLINAS Antonio - SORU

il 10 novembre 2025

Riordino e valorizzazione del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) costituisce, nell'ordinamento italiano, un servizio pubblico essenziale. Tale qualifica emerge in modo chiaro dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), che identifica nel CNSAS il soggetto unico competente per il soccorso sanitario e tecnico in ambiente montano, impervio e ipogeo, in raccordo con il Servizio sanitario nazionale, con il sistema dell'emergenza territoriale e con il Numero Unico Europeo 112 (NUE). La normativa attribuisce al CNSAS funzioni di interesse pubblico, svolte con autonomia tecnico-operativa e con la piena responsabilità civile e penale dei tecnici impiegati.

Tale riconoscimento non è isolato, ma trova origine nella legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano), che ha fissato i presupposti istituzionali per l'azione del CAI e del suo braccio operativo nel soccorso. L'evoluzione legislativa è proseguita sino alla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), che ha ulteriormente precisato l'inquadramento del CNSAS all'interno del Servizio nazionale della protezione civile, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

In tale quadro, le Regioni assumono un ruolo fondamentale, in virtù delle competenze concorrenti in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e della competenza residuale in tema di organizzazione del servizio sanitario regionale. L'ordinamento impone, quindi, che ciascuna Regione disciplini i rapporti con il CNSAS, garantendo adeguate risorse, continuità operativa e pieno coordinamento con il sistema dell'emergenza.

La Regione ha fornito un primo riconoscimento istituzionale al proprio ramo operativo del CNSAS attraverso la legge regionale 7 agosto 2007, n. 4 (Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale), che individua il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna (SASS) quale articolazione regionale competente per le attività di soccorso in ambiente montano, impervio e ipogeo. Il SASS è attualmente strutturato nella VIII Zona di soccorso speleologico, distribuita su quattro stazioni territoriali (Cagliari, Sassari, Nuoro e

Iglesias) e nella XXIX Delegazione alpina, articolata in sei stazioni (Cagliari, Medio Campidano, Sassari, Olbia, Nuoro, Ogliastra). L'attività viene garantita tutto l'anno, 24 ore su 24, su base volontaria, attraverso squadre terrestri ed elitrasportate, in costante coordinamento con la Centrale Unica di Ri-spota NUE 112 e con le centrali operative di secondo livello dell'emergenza sanitaria.

Dal 2018 il SASS collabora stabilmente con l'Azienda regionale dell'emergenza urgenza della Sardegna (AREUS) nell'ambito del servizio di elisoccorso, svolgendo una funzione strategica nella gestione delle emergenze e garantendo la presenza dei propri tecnici di Elisoccorso presso le basi operative di Alghero, Cagliari e Olbia. Tale integrazione si colloca in modo coerente nel quadro delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), che attribuisce alle Regioni la responsabilità dell'organizzazione del sistema dell'emergenza territoriale e dalle successive norme attuative.

La crescente frequentazione turistica e sportiva delle aree montane e naturali della Sardegna, combinata con l'esigenza di potenziare il servizio di elisoccorso e l'intera rete dell'emergenza, impone oggi l'adozione di una disciplina regionale organica, capace di assicurare un finanziamento stabile, una pianificazione pluriennale e un efficace coordinamento con la Protezione civile regionale, con AREUS e con il sistema NUE 112. La vigente normativa regionale, limitata e non strutturata, richiede un intervento legislativo volto a definire compiti, modalità operative, standard formativi, procedure di sicurezza e strumenti di collaborazione interistituzionale.

L'approvazione di una legge regionale dedicata rappresenta, dunque, un passaggio essenziale per rafforzare la capacità della Sardegna di operare in modo tempestivo ed efficace nelle situazioni di emergenza che coinvolgono cittadini e visitatori. Un intervento legislativo organico consentirebbe, inoltre, di valorizzare il ruolo dei tecnici volontari, garantendo stabilità gestionale, certezza delle risorse e livelli elevati di professionalità e sicurezza, in conformità con i principi del Codice della protezione civile e con le migliori pratiche nazionali.

La disciplina proposta risponde agli indirizzi fissati dalla normativa statale e si configura come un passaggio necessario per garantire un adeguato livello di tutela della vita e dell'incolumità pubblica. L'introduzione di una legge regionale sul SASS risulta, quindi, utile per dotare la Sardegna di un sistema di soccorso organizzato, coordinato e coerente con le esigenze derivanti dalla crescente fruizione del territorio naturale dell'Isola.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna

1. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), e successive modifiche e integrazioni individua, riconosce e finanzia il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna (SASS), Ente del terzo settore (ETS), Organizzazione di volontariato (Odv), quale struttura regionale operativa del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), come soggetto titolato e qualificato per:

- a) effettuare gli interventi di soccorso specialistico degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, gli interventi di ricerca e soccorso dei dispersi e il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale, nonché gli interventi di elisoccorso negli ambiti operativi richiesti e necessari;
- b) contribuire alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale ivi comprese le attività professionali o lavorative, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale;
- c) concorrere in caso di eventi complessi e/o calamitosi, anche nazionali, alle attività di ricerca e soccorso in cooperazione con le strutture di protezione civile.

Art. 2

Soccorso ed elisoccorso

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 74 del 2001, si avvale del SASS per l'attuazione degli interventi di soccorso, sanitario e non sanitario, ricerca, recupero e trasporto in ambiente montano, ipogeo e in

ogni altro ambiente impervio del territorio regionale.

2. Il SASS, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 74 del 2001, opera in stretto coordinamento con:

- a) le Centrali uniche di risposta (CUR - Public Safety Answering Point di 1° livello - PSAP1) del numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112), di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- b) l'Azienda regionale di emergenza-urgenza Sardegna (AREUS), le aziende sanitarie regionali e, in particolare, con le Centrali operative sanitarie (Public safety answering point di 2° livello - PSAP2) e con il servizio di elisoccorso regionale.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e 3, della legge n. 74 del 2001:

- a) individua il SASS quale soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo;
- b) stipula apposite convenzioni con il SASS atte a disciplinare le attività previste nei commi 1 e 2, le attività del personale delle strutture territoriali (basi, stazioni, zone di soccorso, scuole) e la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale delle aziende sanitarie ove previsto.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) e i-bis) della legge n. 74 del 2001, si avvale:

- a) della figura professionale specialistica del tecnico di elisoccorso nelle basi di elisoccorso, in ausilio al personale sanitario;
- b) della figura professionale specialistica dell'unità cinofila da ricerca di superficie e da valanga, in tutti i contesti in cui se ne renda necessario l'impiego operativo, comprese le basi di elisoccorso;
- c) della figura professionale specialistica del tecnico di centrale operativa all'interno delle Centrali operative sanitarie (Public safety answering point di 2° livello - PSAP2), in ausilio al personale sanitario.

5. Il SASS per le attività di carattere non sanitario in ambito regionale, a seguito della stipula di apposite convenzioni, può ricorrere anche all'utilizzo di aeromobili di soggetti pubblici e privati, qualora in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3

Protezione civile

1. Il SASS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile, mediante la stipula di apposite convenzioni che disciplinano le attività di soccorso e prevenzione da svolgersi in concomitanza di eventi calamitosi in ambiente montano, ipogeo e impervio, e le attività formative e addestrative ricadenti nel proprio ambito di competenza.

2. Il SASS, in caso di eventi calamitosi, anche al di fuori degli ambiti e degli scenari previsti nel comma 1, concorre:

- a) alla ricerca e al soccorso di persone in cooperazione con le strutture operative e le componenti di protezione civile regionali;
- b) alle attività di supporto alla tutela del paesaggio e del patrimonio artistico regionale;
- c) alle attività di supporto veterinario in ambiente montano, ipogeo e impervio.

Art. 4

Collaborazione con enti regionali

1. Il SASS può stabilire rapporti di collaborazione, anche operativa, con altri enti e strutture della Regione, tra cui il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), l'Agenzia Forestas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), parchi naturali regionali, per lo svolgimento congiunto di attività di prevenzione, vigilanza, ricerca scientifica e tutela ambientale nelle aree montane, impervie, ipogee e naturali del territorio regionale.

2. La collaborazione può riguardare anche attività di ricerca e soccorso di persone in difficoltà, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse, migliorare l'efficacia degli interventi e garantire una risposta coordinata e tempestiva alle emergenze, ferme restando l'autonomia e le competenze specifiche di ciascuna organizzazione o ente.

3. Le modalità di collaborazione saranno definite mediante accordi formali tra le parti, attraverso la stipula di apposite convenzioni e la condivisione di protocolli operativi.

Art. 5

Scuole professionali e attività specialistiche

1. La Regione riconosce alle scuole del CNSAS la professionalità formativa e certificativa in ambito del soccorso sanitario e tecnico, ricerca dispersi, in ambiente montano, ipogeo e impervio, anche per curare in tale ambito la formazione del personale afferente alla propria struttura organizzativa e agli Enti strumentali.

2. La Regione, ai sensi della legge n. 74 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, riconosce le figure professionali specialistiche e le scuole del CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico anche per l'individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge, da nominare in organismi, commissioni, tavoli tecnici, gruppi di lavoro regionali, o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti, ivi incluse le commissioni costituite nell'ambito del servizio di elisoccorso.

Art. 6

Rete radio

1. La Regione assume ogni iniziativa volta a favorire l'utilizzo, da parte del SASS della rete radio regionale interoperabile di protezione civile e dei servizi di emergenza urgenza sanitaria, fornendo in comodato d'uso gratuito gli apparati radio base e portatili necessari per l'equipaggiamento del personale, dei mezzi e delle basi operative del SASS, anche per l'impiego su tali apparati e nel servizio di elisoccorso delle frequenze radio proprie del CNSAS.

2. La Regione assume ogni iniziativa volta a favorire e concedere al SASS l'installazione senza oneri di apparati della propria rete radio su strutture regionali dislocate in ambiente montano e impervio, promuovendo, altresì, la stipula di apposite convenzioni non onerose tra lo stesso SASS e i soggetti gestori di servizi pubblici.

Art. 7

Agevolazioni alle attività del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna

1. La Regione favorisce le attività istituzionali del SASS attraverso le seguenti attività:

- a) concessione in comodato d'uso di locali, immobili, arredi da adibire a sedi amministrative e operative, magazzini o depositi che risultino funzionali all'espletamento delle attività istituzionali;
- b) concessione in comodato d'uso di autoveicoli da utilizzare per l'espletamento dei compiti di istituto e quanto per legge previsto;
- c) concessione in comodato d'uso di strumenti tecnologici, hardware e software, supporti ortofotografici e cartografici;
- d) coinvolgimento del SASS nei programmi regionali di innovazione tecnologica promossi dalla Regione.

Art. 8

Esenzione tassa automobilistica per veicoli di soccorso

1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli e i mezzi speciali di proprietà del SASS adibiti alle attività previste dalla presente legge.

2. Per usufruire delle esenzioni di cui al comma 1, in conformità alle modalità definite dalla Giunta regionale, il SASS comunica, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia, i dati identificativi dei veicoli di proprietà.

Art. 9

Segni distintivi

1. La Regione e il SASS nell'ambito delle collaborazioni istituzionali si impegnano a divulgare le rispettive finalità istituzionali con azioni condivise, prevedendo l'apposizione dei rispettivi loghi sul materiale informativo, sui mezzi di soccorso e di elisoccorso impiegati.

2. Il SASS appone e pubblicizza sui propri automezzi e sul proprio materiale informativo,

il logo del NUE 112.

Art. 10

Finanziamento delle attività

1. La Regione finanzia annualmente le attività del SASS. Sono oggetto di finanziamento le spese sostenute per l'attività di cui alla presente legge e, in particolare:

- a) l'attività di soccorso sanitario e non sanitario, tecnico, di ricerca e di protezione civile;
- b) le attività gestionali e organizzative, tecniche e logistiche, attività amministrative, ivi incluse quelle correlate al personale dipendente e al personale di cui all'articolo 7, comma 17, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), e della legge n. 74 del 2001;
- c) le attività finalizzate all'addestramento, alla formazione e certificazione del personale del SASS e del personale della Regione, quando richiesto e previsto;
- d) le attività di manutenzione e ammodernamento dei mezzi, delle dotazioni tecniche, dei presidi sanitari, delle dotazioni strumentali, oltre che dei dispositivi di protezione individuale;
- e) l'acquisto, la ristrutturazione e la gestione di beni immobili necessari come basi operative e sedi amministrative;
- f) le attività volte alla prevenzione degli incidenti alpinistici, speleologici e di quelli legati all'attività del tempo libero svolte in ambiente montano, ipogeo ed impervio;
- g) le attività di comunicazione, diffusione e conoscenza delle competenze e delle funzioni del SASS svolte in ambito regionale.

Art. 11

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nei bilanci della Regione (missione 11 - programma 01 - titolo 1) e dell'Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna (AREUS).

Art. 12

Abrogazione

1. A far data dall'entrata in vigore della

presente legge il comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2007 (Legge finanziaria 2007) è abrogato.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).